

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE CORRISPETTIVA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/04/2025

1. Oggetto e finalità del Regolamento.

1.1. Il presente Regolamento è adottato nell'osservanza della previsione di cui all'art. 1, co. 796, della L. n. 160/2019, nell'ambito delle disposizioni concernenti la ripartizione del pagamento delle somme dovute nel caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.

1.2. La dilazione a rate è una modalità di adempimento della obbligazione di pagamento, consistente nella concessione di un periodo di tempo maggiore rispetto alla scadenza ordinaria del debito non assolto, con la specifica finalità di accompagnare l'utente nella regolarizzazione graduale della esposizione debitoria pregressa.

1.3. Il presente Regolamento è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica ed il corretto rapporto tra soggetto affidatario e utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo.

1.4. Il presente Regolamento fissa i criteri generali per la concessione delle rateizzazioni nei singoli casi concreti, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

2. Ambito di applicazione del Regolamento.

2.1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione delle rateizzazioni di pagamento della Tariffa puntuale corrispettiva prevista dall'art. 1, co. 668 della L. n. 147/2013 (TARIP), applicata e riscossa – ai sensi di legge – dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (A&T 2000 S.p.a.).

2.2. La rateizzazione non può essere accordata: *(i)* quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00; *(ii)* quando è iniziata la procedura esecutiva a mezzo del compimento del primo atto afferente alla predetta procedura, o si è proceduto ad iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 1, co. 799 della L. n. 160/2019; *(iii)* quando è intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento; *(iv)* in caso di ricorso contro l'atto che ha generato la pretesa impositiva.

2.3. Le istanze di rateizzazione sono istruite e valutate dall'Ufficio Recupero Crediti del soggetto affidatario del servizio di gestione e – ove prevista – l'autorizzazione alla rateizzazione dovrà essere rilasciata secondo le previsioni di cui al presente Regolamento.

2.4. Le rateizzazioni sono previste sia per la riscossione di un singolo debito non scaduto (dilazione ordinaria), sia per la riscossione di un debito scaduto e non versato (dilazione bonaria), sia per la riscossione di un debito scaduto, non versato e richiesto con avviso di accertamento esecutivo (dilazione tardiva).

3. Criteri di ammissione alla rateizzazione.

3.1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso su richiesta del debitore che versi in una situazione di **temporanea e obiettiva difficoltà**, che comporti una diminuzione significativa del reddito o che si riferisca a situazioni, sopravvenute ed imprevedibili, che rendano particolarmente difficoltosa la possibilità di adempiere regolarmente all'obbligazione.

3.2. Il carico di debito di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di eventuali sanzioni e/o maggiorazioni, interessi, spese ed oneri è di norma ripartito in rate mensili di pari importo, non inferiori – ciascuna – ad Euro 100,00, nei limiti fissati dall'art. 9.

3.3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi, salvo il caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà che ha sorretto la richiesta di rateizzazione. In tale ultimo caso, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta secondo le previsioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

3.4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

3.5. Non si darà corso ad alcuna istanza di rateizzazione ove il debito risulti inferiore ad Euro 100,00.

4. Requisiti di ammissione al beneficio della rateizzazione.

4.1. Il provvedimento di ammissione alla rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso al ricorrere delle seguenti situazioni.

Dilazione ordinaria.

4.1.a) Nel caso di dilazione ordinaria, il richiedente, qualora: *(i)* non abbia beneficiato negli ultimi 5 anni conclusi di ulteriori rateizzazioni (concordate in qualsiasi stato dell'attività di riscossione, sia in fase stragiudiziale che giudiziale), per le quali sia incorso in decadenza dovuta ad inadempimento e *(ii)* non abbia già subito, nello stesso periodo, delle azioni legali per il recupero del dovuto e non sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività di recupero, potrà richiedere la rateizzazione delle somme dovute tramite invio dell'apposito **Modulo_IR_01_01** (nel caso di utenza domestica) o del **Modulo_IR_01_02** (nel caso di utenza non domestica intestata ad impresa individuale o a società di persone) o del **Modulo_IR_01_03** (nel caso di utenza non domestica intestata a società di capitali), unitamente a tutta la documentazione ivi indicata.

4.1.b) Nel caso di utenza domestica, laddove la situazione di "temporanea ed obiettiva difficoltà economica" sia motivata in ragione di una delle circostanze indicate dal **Modulo_IR_01_01**, la rateizzazione verrà concessa alle condizioni di seguito indicate:

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.a** (soggetto beneficiario di bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico) la rateizzazione verrà concessa se negli ultimi due anni (conclusi) non siano state concesse altre rateizzazioni, quand'anche positivamente concluse; rimangono comunque salve le eventuali diverse previsioni, anche in punto di rateazione, in materia di bonus sociale per il settore dei rifiuti;

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.b** (situazione di difficoltà comprovata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità), la rateizzazione verrà concessa ove l'ISEE non superi la somma di Euro 10.000,00 e se negli ultimi due anni (conclusi) non siano state concesse altre rateizzazioni, quand'anche positivamente portate a termine;

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.c** (grave e comprovato evento occorso), **6.d** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi dal Gestore negli ultimi due anni conclusi) o, in alternativa a quest'ultima, **6.e** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi da soggetto diverso dal Gestore negli ultimi due anni conclusi), la rateizzazione verrà senz'altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato.

4.1.c) Nel caso di utenza non domestica intestata ad impresa individuale o a società di persone, laddove la situazione di "temporanea ed obiettiva difficoltà economica" sia motivata in ragione di una delle circostanze indicate dal **Modulo_IR_01_02**, la rateizzazione verrà concessa alle condizioni di seguito indicate:

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.a** (componenti positivi/negativi di reddito o utile/perdita di esercizio), la rateizzazione verrà concessa se, congiuntamente: *(i)* l'utente non abbia già beneficiato di altre rateizzazioni negli ultimi due anni (conclusi), quand'anche positivamente portate a termine; *(ii)* l'ultima dichiarazione reddituale di cui siano scaduti i termini di presentazione evidenzii dei risultati negativi di reddito/perdite di esercizio; *(iii)* la dichiarazione reddituale immediatamente anteriore a quella dianzi indicata evidenzii, viceversa, dei risultati positivi di reddito/utigli di esercizio. Un tanto al fine di escludere il ricorso sistematico al pagamento rateizzato delle somme dovute e di comprovare lo stato temporaneo ed obiettivo di difficoltà economica;

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.b** (grave e comprovato evento occorso) **6.c** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi dal Gestore negli ultimi due anni conclusi) o, in alternativa a quest'ultima, **6.d** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi da soggetto diverso dal Gestore negli ultimi due anni conclusi), la rateizzazione verrà senz'altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato.

4.1.d) Nel caso di utenza non domestica intestata a società di capitali, laddove la situazione di “temporanea ed obiettiva difficoltà economica” sia motivata in ragione di una delle circostanze indicate dal **Modulo_IR_01_03**, la rateizzazione verrà concessa alle condizioni di seguito indicate:

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.a** (situazione comprovata da dati ed indici di bilancio relativi agli ultimi due esercizi chiusi), la rateizzazione verrà concessa se, congiuntamente: (i) l'utente non abbia già beneficiato di altre rateizzazioni negli ultimi due anni (conclusi), quand'anche positivamente portate a termine; (ii) il bilancio di esercizio relativo all'annualità anteriore a quella della richiesta di rateizzazione presenta almeno due dei seguenti parametri: indice di liquidità corrente < 1; rapporto fra passivo corrente e passivo totale > 0,5; andamentale del fatturato caratteristico ≤ 0,85; (iii) il bilancio di esercizio immediatamente antecedente a quello dianzi indicato presenti solamente uno o nessuno dei parametri predetti.

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.b** (grave e comprovato evento occorso) **6.c** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi dal Gestore negli ultimi due anni conclusi) o, in alternativa a quest'ultima, **6.d** (aumento tariffario, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi da soggetto diverso dal Gestore negli ultimi due anni conclusi), la rateizzazione verrà senz'altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato.

Dilazione bonaria o tardiva.

4.1.e) Nel caso di dilazione bonaria o tardiva, il richiedente, qualora congiuntamente: (i) negli ultimi 5 anni conclusi, non abbia subito delle azioni legali per il recupero del dovuto e non sia incorso in provvedimenti di sospensione dell'attività di recupero (ii) nello stesso periodo dianzi indicato non risulti decaduto, a causa di inadempimento, da rateizzazioni già concesse; (iii) non abbia già richiesto, nei 6 mesi antecedenti, delle rateizzazioni già per 2 volte non accettate; (iv) negli ultimi 2 anni conclusi non abbia già beneficiato di altre dilazioni bonarie o tardive, quand'anche portate positivamente a termine, potrà richiedere la rateizzazione delle somme dovute tramite invio dell'apposito **Modulo_IR_02_01** (in caso di utenza domestica) o del **Modulo_IR_02_02** (in caso di utenza non domestica intestata ad impresa individuale o a società di persone) o del **Modulo_IR_02_03** (in caso di utenza non domestica intestata a società di capitali) unitamente a tutta la documentazione ivi indicata.

4.1.f) Nel caso di utenza domestica, laddove la situazione di “temporanea ed obiettiva difficoltà economica” sia motivata in ragione della previsione di cui al punto **6.a** del **Modulo_IR_02_01**, la rateizzazione verrà concessa ove l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superi la somma di Euro 10.000,00.

Laddove, per contro, la situazione di “temporanea ed obiettiva difficoltà economica” sia motivata in ragione della previsione di cui al punto **6.b** del **Modulo_IR_02_01** (evento calamitoso, sinistro con grave danno al patrimonio familiare, altro comprovato motivo), la rateizzazione verrà senz'altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato dal richiedente.

4.1.g) Nel caso di utenza non domestica intestata ad impresa individuale o a società di persone, laddove la situazione di “temporanea ed obiettiva difficoltà economica” sia motivata in ragione di una delle circostanze indicate dal **Modulo_IR_02_02**, la rateizzazione verrà concessa alle condizioni di seguito indicate:

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.a** (componenti positivi/negativi di reddito o utile/perdita di esercizio), la rateizzazione verrà concessa se, congiuntamente: (i) l'ultima dichiarazione reddituale di cui siano scaduti i termini di presentazione evidenzii dei risultati negativi di reddito/perdite di esercizio; (ii) la dichiarazione reddituale immediatamente anteriore a quella dianzi indicata evidenzii, viceversa, dei risultati positivi di reddito/utili di esercizio. Un tanto al fine di comprovare uno stato obiettivo di difficoltà economica, ma che risulti essere temporaneo;

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.b** (grave e comprovato evento occorso) la rateizzazione verrà senz'altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato dal richiedente.

4.1.h) Nel caso di utenza non domestica intestata a società di capitali, laddove la situazione di “temporanea ed obiettiva difficoltà economica” sia motivata in ragione di una delle circostanze indicate dal **Modulo_IR_02_03**, la rateizzazione verrà concessa alle condizioni di seguito indicate:

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.a** (situazione comprovata da dati ed indici di bilancio relativi agli ultimi due esercizi chiusi), la rateizzazione verrà concessa se, congiuntamente: (i) il bilancio di esercizio relativo all’annualità anteriore a quella della richiesta di rateizzazione presenta almeno due dei seguenti parametri: indice di liquidità corrente < 1; rapporto fra passivo corrente e passivo totale > 0,5; andamentale del fatturato caratteristico ≤ 0,85; (ii) il bilancio di esercizio immediatamente antecedente a quello dianzi indicato presenti solamente uno o nessuno dei parametri predetti;

- qualora si tratti della circostanza di cui al punto **6.b** (grave e comprovato evento occorso), la rateizzazione verrà senz’altro concessa, previa valutazione di veridicità di quanto indicato dal richiedente.

4.2. Nel rispetto dei principi di equità e di efficienza dell’azione amministrativa è data facoltà al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di concedere la rateizzazione anche nel caso di situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà comprovate da circostanze e/o parametri diversi da quelli sopra indicati e/o in presenza di cause che – ai sensi del presente Regolamento – si assumono ostative, ove la concessione della predetta rateizzazione agevoli e/o favorisca l’attività di recupero del credito.

5. Modalità di presentazione della domanda.

5.1. L’utente in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento, o che intenda evidenziare una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base di altri – apprezzabili – parametri, laddove intenda avvalersi della possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute, deve inoltrare specifica e motivata domanda all’Ufficio Recupero Crediti.

5.2. La domanda può essere consegnata tramite Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, allegando copia fotostatica di un documento d’identità. Nel caso di dilazioni ordinarie o bonarie è possibile inviare la domanda anche a mezzo mail.

5.3. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli forniti dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani o attraverso un diverso documento scritto che riproduca i contenuti dei predetti modelli.

5.4. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, unitamente ad eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, anche tramite collaborazione con altri Enti.

6. Attività istruttoria e provvedimento di concessione o di diniego.

6.1. L’istruttoria viene compiuta dall’Ufficio Recupero Crediti e viene perfezionata dallo stesso Ufficio, il quale, al ricorrere dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, comunicherà l’autorizzazione alla rateizzazione.

6.2. A tal fine, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani istituisce un apposito registro delle rateizzazioni, riportando in ordine cronologico gli estremi delle richieste pervenute e gli estremi delle concessioni o dei dinieghi rilasciati.

6.3. Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio Recupero Crediti o il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Al soggetto che presenta l’istanza potrà essere richiesta ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine – perentorio – che verrà indicato nell’atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del soggetto che presenta l’istanza della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà il diniego automatico della richiesta di rateizzazione.

6.4. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, l’Ufficio Recupero Crediti concede la rateizzazione ovvero la rigetta sulla base dell’istruttoria compiuta.

6.5. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi eventualmente dovuti. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento della istanza di rateizzazione.

6.6. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato. Il provvedimento di diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

7. Termini di presentazione della domanda.

7.1. La domanda di rateizzazione relativa alla fattura inviata deve essere presentata entro e non oltre la scadenza del relativo termine di pagamento (c.d. dilazione ordinaria).

7.2. La domanda di rateizzazione relativa a fatture scadute e non saldate, rispetto alle quali sia stato inviato un sollecito di pagamento o un avviso di messa in mora, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'avviso di messa in mora (c.d. dilazione bonaria).

7.3. La domanda di rateizzazione relativa a fatture scadute e non saldate, richieste con avviso di accertamento esecutivo, deve essere presentata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (c.d. dilazione tardiva).

7.4. Le domande di rateizzazione pervenute oltre i termini di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione, salvo il caso in cui il richiedente dimostri di essere incorso in una decadenza a lui non imputabile.

8. Interessi.

8.1. Nel caso di dilazione ordinaria (richiesta di rateizzazione su singola fattura a seguito di richiesta dell'utente da presentarsi entro la scadenza di pagamento), potranno applicarsi gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno di effettivo pagamento.

8.2. Nel caso di dilazione bonaria (per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con solleciti di pagamento o con avvisi di messa in mora) o di dilazione tardiva (per le somme riferite a fatture scadute e non versate, richieste con avviso di accertamento esecutivo), sull'importo dilazionato potranno richiedersi gli interessi nella misura pari al tasso legale in vigore al momento delle singole scadenze di pagamento, maggiorato di due punti percentuali.

9. Tipologie e misure della rateizzazione.

9.1. Nel caso di dilazioni ordinarie, laddove la richiesta di rateizzazione risulti giustificata dai motivi di cui al Modulo_IR_01_01, punti 6.d o 6.e, o al Modulo_IR_01_02, punti 6.c o 6.d., o al Modulo_IR_01_03, punti 6.c. o 6.d (ossia: motivi connessi agli incrementi tariffari, nell'anno in corso, di oltre il 30% rispetto al valore medio dei documenti di riscossione emessi dal Gestore o dal soggetto diverso dal Gestore negli ultimi due anni conclusi), fatti salvi i criteri di ammissibilità di cui al presente Regolamento in ordine alla richiesta di rateizzazione, la periodicità dei versamenti verrà strutturata come di seguito.

9.1.a) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 100,01 e la somma di Euro 500,00: fino a 2 rate mensili (l'importo di ogni singola rata non sarà comunque inferiore ad Euro 100,00, fatto salvo l'importo differenziale della rata a saldo).

9.1.b) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 500,01 e la somma di Euro 3.000,00: da 2 a 4 rate mensili di pari importo.

9.1.c) Se l'importo dovuto è superiore ad Euro 3.000,00: da 5 a 6 rate mensili di pari importo.

9.2. Nei casi previsti dal precedente punto 9.1., rimane esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi comunque già dilazionati.

9.3. Nel caso di dilazioni ordinarie giustificate da motivi diversi da quelli di cui al punto 9.1. e nel caso di dilazioni bonarie o tardive, fatti salvi i criteri di ammissibilità di cui al presente Regolamento in ordine alla richiesta di rateizzazione, la periodicità dei versamenti verrà strutturata come di seguito.

9.3.a) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 100,01 e la somma di Euro 500,00: da 2 a 3 rate mensili (l'importo di ogni singola rata non sarà comunque inferiore ad Euro 100,00, fatto salvo l'importo differenziale della rata a saldo).

9.3.b) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 500,01 e la somma di Euro 1.000,00: da 4 a 6 rate mensili (l'importo di ogni singola rata non sarà comunque inferiore ad Euro 100,00, fatto salvo l'importo differenziale della rata a saldo).

9.3.c) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 1.000,01 e la somma di Euro 3.000,00: da 7 a 10 rate mensili di pari importo.

9.3.d) Se l'importo dovuto è ricompreso tra la somma di Euro 3.000,01 e la somma di Euro 6.000,00: da 11 a 15 rate mensili di pari importo.

9.3.e) Se l'importo dovuto è superiore ad Euro 6.000,00: da 16 a 36 rate mensili.

9.4. Tutte le rate concesse avranno scadenza l'ultimo giorno del mese, a partire da quello in cui il provvedimento di concessione verrà reso noto al richiedente.

10. Comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà.

10.1. Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, ove detto peggioramento risulti connesso ad eventi straordinari sopravvenuti non precedentemente dichiarati in sede di richiesta di rateazione, la dilazione concessa può essere prorogata di una sola volta, laddove non sia comunque intervenuta la decadenza dalla dilazione originaria. In tali casi, le rate precedentemente concesse verranno raddoppiate in numero, con ripartizione del residuo dovuto – in rate di pari importo – secondo il nuovo piano di rateizzazione.

10.2. Le rate del nuovo piano di rateazione non potranno essere inferiori, ciascuna, ad Euro 100,00, salvo la rata di saldo. Si applica la disposizione di cui al punto 9.4.

10.3. Nel caso in cui la ripartizione del residuo dovuto, nel numero massimo di rate, rendesse quale risultante un importo di singola rata inferiore ad Euro 100,00, il numero delle rate verrà ricalcolato ripartendo il residuo dovuto in un numero di rate per cui si abbia congiuntamente: (i) un numero di rate quanto più prossimo possibile al numero massimo di rate; (ii) un importo di rata quanto più prossimo possibile alla somma di Euro 100,00, nel rispetto di quanto indicato al punto 10.2.

11. Decadenza dalla rateazione.

11.1. Il piano di rateizzazione concesso al richiedente è oggetto di decadenza in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, previo sollecito scritto.

11.2. Laddove, a seguito di ulteriori controlli, emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata in sede di domanda di rateizzazione, il dichiarante verrà segnalato alla competente Autorità giudiziaria e decadrà dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata.

11.3. In caso di decadenza dalla rateizzazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

12. Disposizioni finali.

12.1. L'Ufficio Recupero Crediti può derogare, con opportuna e giustificata motivazione, alle disposizioni del presente Regolamento.

12.2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 02.05.2025 e, da tale data, esso sostituisce le previgenti norme regolamentari in tema di rateizzazione.